MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E S.M.I.

DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI

Ente	*si intende E.N.D.A.S. con sede Legale in Via Merulana n.48 – 00185 (Roma) - Codice Fiscale 80076690587*
Decreto / D.Lgs n. 231/01	*Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.*
Reati presupposto	*Gli specifici reati ai quali si applica la disciplina del D.Lgs 231/01 e s.m.i*
Modello/MOG	*Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01*
Rischio	*Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/01*
Codice Etico	*è il documento che contiene la dichiarazione dei valori, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, soci, fornitori, clienti,etc) E' parte integrante del MOG*
OdV	*Organismo di Vigilanza rappresentato in E.N.D.A.S. da Organo di Controllo ETS- APS*
Vertici dell'Ente	*Figure Statutarie con poteri decisionali (Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva, Presidente)*
Dirigenti/Amministratori	*I soggetti aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ENTE dotati di autonomia finanziaria o funzionale*
Dipendenti/Collaboratori	*I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato anche atipico*
Destinatari/Stakeholders	*Ogni persona, fisica o giuridica che intrattiene a qualsiasi titolo rapporti con l'ENTE*

INDICE DEL M.O.G.

PREMESSA

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. La normativa e i reati-presupposto

1.2. Sanzioni

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

2. IL MODELLO ADOTTATO

2.1. Adozione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.2. Finalità del MODELLO

2.3. Struttura del Documento

2.4. Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del MODELLO

2.5. I Reati ipotizzabili nell'attività E.N.D.A.S.

2.6. I Processi Sensibili

2.7. Esemplificazione delle Attività a rischio di alcuni reati connessi ai processi sensibili

2.8 I Principi di controllo

2.9 Principi specifici di comportamento

2.10 Codice Etico

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Requisiti dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.2. Funzioni e poteri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

3.4. Nomina, compenso e revoca dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

4. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1. Principi generali

4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

4.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni

5. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

5.1. Diffusione del MODELLO

5.2. Formazione dei DESTINATARI

5.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo

5.2.2. Dipendenti/Collaboratori che operano in particolari aree di rischio

5.3. Informativa ai TERZI

ALLEGATI PARTE GENERALE

1) **Statuto**
2) **Codice Etico**

PREMESSA

L'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva, di seguito definito anche "E.N.D.A.S." APS o "Ente", è una libera Associazione di Promozione Sociale costituita nel 1946 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - cui succede, con il nome di E.N.D.A.S., senza soluzione di continuità, dal 1954.
L'Ente e le sue finalità sono stati riconosciuti con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524.

L'E.N.D.A.S., Ente del Terzo Settore di livello nazionale, anche rete associativa, è iscritto, con il n. 10, come Associazione di Promozione Sociale dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed in funzione di ciò adegua il presente Statuto a quanto previsto dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore).
L'E.N.D.A.S. APS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999.

L'E.N.D.A.S. APS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

L'E.N.D.A.S. APS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli Enti e Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art. 1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993.

L'E.N.D.A.S. APS persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, formative e di utilità Sociale a favore dei propri associati , delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità) mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, promuovendo l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei Paesi europei ed extraeuropei, di attività sportive a livello competitivo dilettantistico, finalizzate allo sviluppo fisico, morale Sociale e ricreativo della persona, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche nonché delle strutture governative dalla Legge individuate, contribuendo ad affermare "lo sport per tutti e di tutti" anche attraverso la creazione di Associazioni, Circoli, Società Sportive e Associazioni di Promozione Sociale.

L'E.N.D.A.S. APS, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con tutte le realtà imprenditoriali e sociali che si rispecchino nel presente Statuto.

Gli Organi Nazionali e Territoriali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive, delle Società Sportive, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali, ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'E.N.D.A.S. APS promuove attività sociali e sportive in tutto il territorio nazionale per mezzo dei propri Organi territoriali, onde realizzare, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato e gli Enti Locali, con i quali può stipulare apposite convenzioni, progetti di interesse pubblico.

L'**organigramma** dell'E.N.D.A.S. alla data di adozione del presente Modello è il seguente**:**

Sono Organi Nazionali;

a) Il Congresso Nazionale;

b) Il Presidente Nazionale;

c) Il Consiglio Nazionale;

d) La Giunta Esecutiva Nazionale;

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) L'Organo di Controllo ETS - APS;

g) Il Segretario Generale;

Sono Organi di Giustizia:

a) La Procura Nazionale;

b) Il Tribunale di I grado;

c) La Corte di Appello, organo giurisdizionale di II grado.

Tutte le cariche hanno natura elettiva, ad eccezione della carica di Segretario Generale che è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dell'Organo di Controllo ETS – APS, nominato dal Consiglio Nazionale. Le cariche hanno una durata quadriennale, salvo i casi di decadenza anticipata.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto legislativo n. 231/2001

1.1. La normativa e i reati-presupposto

Il Decreto viene applicato a:

1. le società di capitali;
2. le società di persone;
3. le associazioni con personalità giuridica;
4. le associazioni senza personalità giuridica;
5. le fondazioni;
6. le società cooperative;
7. gli enti pubblici economici;
8. gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un regime di **responsabilità amministrativa** (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti apicali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza di questi ultimi.

La responsabilità dell'ente collettivo che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale, purché, tra l'altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui sianostati commessi.

1.2 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs n.231, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria, di importo compreso tra 25mila euro e 1,5 milioni di euro;
- sanzioni interdittive, che possono essere avere una durata fino a due anni;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 aumenta la durata delle sanzioni interdittive, per i soli delitti di corruzione, operando una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto "sottoposto":

- nel primo caso, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- nel secondo caso, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche e, quindi, non godono di autonomia patrimoniale perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte (agendo in nome e per conto dell'ente).

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del DECRETO prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ENTE per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ENTE sia da soggetti apicali sia da soggetti a questi sottoposti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'ENTE stesso dimostri che:

a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ENTE, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo **fraudolentemente** il suddetto modello;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti non apicali, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il DECRETO prevede, inoltre, che il modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ENTE in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Il Modello adottato da E.N.D.A.S.

2.1. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo

L'ENTE al fine di assicurare condizioni sempre maggiori di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività statutarie, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'adozione di un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate. Modello adottato come valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i destinatari, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari nel rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si fonda storicamente L'ENTE, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati.

2.2. Finalità del Modello

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO predisposto dall'ENTE si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati presupposto;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ENTE
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MODELLO e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO si propone come finalità quelle di:

- dichiarare, promuovere e difendere i principi etici che caratterizzano l'operato dell'ENTE;
- migliorare il sistema di *corporate governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e delle violazioni al CODICE ETICO nell'ambito dell'attività dell'ENTE;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ENTE nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, inun illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'ENTE;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ENTE che la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'ENTE non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici a cui si attiene.

2.3. Struttura del Documento

Il presente MODELLO è costituito da una Parte Generale e da una parte Speciale, predisposte dall'Ente, per le diverse tipologie di reato previste dal DECRETO e per le possibili violazioni ai valori espressi nel CODICE ETICO. Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai principi del DECRETO, vengono illustrate le componenti essenziali del MODELLO con particolare riferimento al CODICE ETICO, all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del MODELLO nel contesto aziendale, al sistema disciplinare, alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del MODELLO.
Nella **Parte Speciale** trovano applicazione i comportamenti non conformi a quanto espresso anche nel CODICE ETICO, ossia per tutte le violazioni ai valori e principi etici individuati e dichiarati dall'Ente e per le tipologie specifiche di reati previsti dal Decreto

2.4. Aggiornamento, Modifiche ed Integrazioni del Modello

Essendo il presente MODELLO un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del DECRETO), la sua adozione, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dei vertici dell'ENTE, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole Parti Speciali dello stesso.

In particolare sono demandate al Consiglio Nazionale dell'ENTE:

- la responsabilità di modificare o integrare il MODELLO, a seguito della suddetta verifica annuale o comunque su proposta motivata dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.
- Tutte le modifiche e le integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate ai destinatari.

2.5. Reati ipotizzabili nell'attività E.N.D.A.S.

Il DLgs. 231 è stato redatto pensando ad imprese di tipo commerciale e adattato alle realtà del non profit.

Secondo il documento "Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi" (Consiglio nazionale Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, 2012) – d'ora in avanti: Linee-guida 231 commercialisti - occorre esaminare:

1. ***il tipo di attività svolta****: parametro sia assolutamente dirimente per comprendere quali siano gli illeciti, tra quelli previsti dal decreto, che nell'ambito delle attività svolte dall'ente potrebbero verificarsi.*
2. ***la complessità organizzativa****: al crescere della "consistenza occupazionale" dell'ente, dei livelli gerarchici, del numero degli associati e delle sedi operative, della complessità dei processi da governare, aumenta la possibilità dell'esistenza di falle all'interno del sistema di prevenzione in vigore e diventa più difficile garantire la trasparenza, la separazione delle funzioni e delle responsabilità, nonché la tracciabilità delle operazioni.*
3. ***la consistenza patrimoniale e i flussi economico-finanziari****: soggetti che gestiscono ingenti patrimoni, siano essi immobili o valori mobiliari e sono caratterizzati da elevati volumi di affari corrono certamente rischi maggiori rispetto ad operatori che gestiscono attività di dimensioni più ridotte.*

*4. **la natura giuridica e i rapporti con la P.A.**: molti dei soggetti appartenenti al terzo settore interagiscono con la Pubblica Amministrazione per una serie di ragioni. Appare evidente come tali soggetti siano certamente molto esposti al rischio di commissione di reati di corruzione.*

*5. **la tipologia di controlli** a cui il soggetto è sottoposto: per la valutazione dei rischi connessi alla commissione di alcuni dei reati-presupposto, la mancanza di obblighi stringenti in relazione al controllo e alla rendicontazione contabile o al rispetto dei vincoli gestionali e di scopo, è ovviamente un fattore che incrementa la probabilità che un illecito possa effettivamente verificarsi.*

Fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231, "astrattamente applicabili" sono:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli **articoli 24 e 25** del D.Lgs. 231/01. L'articolo 24 è stato successivamente integrato e modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75; l'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dall'art. 5 del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75;
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 24-*bis,*** e successivamente modificati dall'art. 1 D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito con modifiche, in L. 18 novembre 2019 n. 133;
3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 24-*ter***, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
4. delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*bis***, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
5. reati in materia societaria, introdotti dall'art.3 del D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'**articolo 25-t*er***, come modificato dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n.38;
6. delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*quinquies***, integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 e
   in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
7. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo **25-*septies***;
8. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*octies***, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
9. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*nonies***;
10. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*decies***;
11. reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*undecies***, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;

12. delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotti dall'art. 2 D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*duodecies***, successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 con l'introduzione degli ulteriori 3 commi in materia di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

13. reati tributari, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*" che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo **25-*quinquiesdecies*** successivamente aggiornato dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*";

14. delitti di contrabbando, introdotti dal Decreto Legislativo 14 Luglio 2020, n. 75, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'**articolo 25- *sexiesdecies***.

15. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*bis.1***;

16. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*quater***;

17. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*quater*.1**, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172;

18. reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*sexies*** e, all'interno del TUF, l'**articolo 187-*quinquies*** "*Responsabilità dell'ente*";

19. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale";

20. reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*terdecies***;

21. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'**articolo 25-*quaterdecies***.

In relazione all'attività caratteristica di E.N.D.A.S. e alla sua organizzazione associativa si ritiene ragionevolmente remoto o non applicabile il verificarsi di commissione dei reati ai punti 15-16-17-18-19.

I reati presupposto sono definiti nel dettaglio nella PARTE SPECIALE

2.6. I Processi Sensibili

Nell'ambito dell'attività di E.N.D.A.S. si possono individuare i seguenti **Processi sensibili** (intesi quali insieme di attività funzionalmente interrelate, nell'ambito delle quali è astrattamente possibile la commissione dei reati sopra indicati):

1. Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione
2. Gestione ed esecuzione dei contratti con enti pubblici
3. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività dell'associazione
4. Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori
5. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti
6. Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
7. Adempimenti amministrativi dell'associazione
8. Gestione della Tesoreria e della finanza ordinaria
9. Gestione dei Rapporti con società ed enti privati

2.7. Esemplificazione delle Attività a rischio di alcuni reati connessi ai processi sensibili

Esempio di rischio-corruzione (e reati contigui: Istigazione alla corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e traffico di influenze illecite)

- Dazione o promessa di utilità a soggetti con poteri decisionali

Esempio di rischio-corruzione tra privati

- Dazione o promessa di utilità a Direttore di banca per ottenere agevolazioni nel rapporto con la banca stessa
- Dazione o promessa di utilità ad esponente di società al fine di ottenere sponsorizzazione

Esempio di rischio-false comunicazioni sociali

- Alterazione delle voci che confluiscono nel bilancio al fine di esporre una situazione finanziaria non rispondente alla realtà.

Esempio di rischio-impedito controllo

- Impedimento o ostacolo delle attività di controllo attribuite al Collegio di Revisori e all' Organo di Controllo ETS-APS mediante occultamento di documenti o con altri artifici

Esempio di rischio-riciclaggio (e reati contigui: c.d. reimpiego e autoriciclaggio)

- Utilizzo nella propria attività associativa di risparmio d'imposta illecitamente conseguito in seguito alla commissione di reato tributario

Esempio di rischio-associazione per delinquere

- Realizzazione delle condotte sopra menzionate da parte di più persone (almeno tre) in maniera coordinata e ripetuta nel tempo (vincolo associativo).

Esempio di frode in competizioni sportive

- Dazione o promessa di utilità a soggetti con poteri decisionali per un vantaggio indebito o la commissione di altra condotta fraudolenta.

2.8. I Principi di controllo

I principi di controllo costituiscono il punto di riferimento per l'implementazione delle singole procedure specifiche.
In particolare, le Linee Guida ex D.Lgs. 231 di Confindustria individuano tre principi fondamentali:

1. *Il principio della tracciabilità*, in base al quale "**ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua**". Ciò significa che ogni iniziativa dovrà essere caratterizzata da un adeguato supporto documentale che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni;

2. *Il principio della segregazione delle attività (segregation of duties), che afferma che "nessuno può gestire in autonomia un intero processo": le attività di cui esso si compone, infatti, non devono essere interamente assegnate allo stesso soggetto ma suddivise tra più attori.*
In base a tale principio, dunque, è opportuno – per quanto possibile - strutturare le procedure operative in modo tale da garantire, nella misura commisurata alla dimensione e alla complessità della struttura, la separazione tra le fasi di decisione, autorizzazione, esecuzione, registrazione e controllo delle operazioni riguardanti le attività e, più specificamente, quelle ritenute sensibili, ovvero soggette ad un rischio reato;

3. *principio della supervisione, che riguarda principalmente l'Organismo di Vigilanza: la sua attività di supervisione e l'effettuazione delle verifiche di sua competenza deve essere documentata e attestata dal sistema di controllo.*

2.9. Principi specifici di comportamento

Nel presente MODELLO alcuni principi specifici di comportamento che verranno successivamente declinati in apposite linee-guida, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della sua attività.

Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori

- la gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori deve essere svolta in osservanza alle leggi e normative applicabili;

- la scelta dei fornitori di beni, servizi e lavori deve essere effettuata sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità, uguale trattamento e trasparenza, sulla base di un set di regole predeterminate;

- deve essere prevista la verifica della conformità dei beni e servizi ricevuti rispetto a quanto previsto nell'ordine di acquisto.

Gestione delle Consulenze e degli Incarichi Professionali

- deve essere prevista, per quanto possibile, l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo (in linea di principio, non vi deve essere identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);

- devono essere previsti requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti (attestati dal consulente) e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;

- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;

- devono esistere – per quanto possibile - adeguati livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti.

- la scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;

- deve essere preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, deve essere valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

Gestione dei rapporti con funzionari degli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, in occasione di verifiche ispettive

- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;

- la gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive compete al Presidente (o a soggetto da lui delegato), che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;

- qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso l'associazione, ne viene tenuta copia nei propri uffici.

Gestione di Donazioni, Sponsorizzazioni, Omaggi e Liberalità

- devono essere definiti i livelli autorizzativi nonché eventuali limiti di valore per i beni oggetto di donazioni, omaggi e liberalità;

- l'articolazione del processo deve garantire – per quanto possibile - opportuna segregazione tra chi effettua la richiesta, chi seleziona il fornitore e completa l'acquisto e chi verifica la merce stessa;

- deve essere conservato un elenco delle donazioni e liberalità (anche quelle di modico valore), con evidenza dei destinatari, della finalità e della documentazione di supporto;

- le richieste di sponsorizzazione devono risultare da apposita documentazione scritta inoltrata all'Ente interessato;

- ogni accordo di sponsorizzazione deve essere formalizzato in un contratto con l'Ente interessato, debitamente firmato dal Presidente.

Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria

- eventuali pagamenti ritenuti anomali devono essere segnalati al Consiglio Direttivo, ai Revisori e all'Organismo di vigilanza;

- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere adeguatamente motivate, documentate e registrate; il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna (e comunque nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Predisposizione del Bilancio

- devono essere adottate misure idonee a garantire che le operazioni contabili siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale; chi fornisce informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate
deve indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse;

- deve essere previsto l'obbligo per il responsabile di funzione di fornire dati ed informazioni agli organi deputati al controllo, accompagnando tale invio con una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;

- qualora siano formulate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, le stesse devono essere formalizzate, motivate e adeguatamente comunicate alle Funzioni/Organi competenti;

Gestione dei Rapporti con società ed enti privati

- deve essere previsto il divieto per chiunque operi in nome o per conto di E.N.D.A.S. di offrire denaro o altra utilità ad un Soggetto operante in altra Società, inducendolo così a venir meno ai doveri di correttezza e fedeltà verso la Società per la quale opera, tutto ciò allo scopo ultimo di far conseguire un indebito vantaggio concorrenziale;

2.10 Codice Etico

Un elemento fondamentale del MODELLO per la riduzione del rischio-reato è lo sviluppo, all'interno dell'organizzazione, di un clima culturale che dissuada dalla commissione dei reati.

Il **Codice Etico** racchiude gli impegni e le responsabilità morali nella conduzione delle attività svolte dalle persone che operano nell'ente o entrano in contatto con essa, al fine di conservare e diffondere il rapporto di fiducia con i principali stakeholders (organi sociali, personale, clienti, fornitori, enti pubblici, associazioni di categoria, ecc.)e scongiurare comportamenti non etici.

Il Codice Etico è parte integrante del MOG e inserito nella sua interezza tra gli Allegati della PARTE GENERALE, ed è articolato in:

- DISPOSIZIONI COMUNI
- PRINCIPI ETICI DELL'ASSOCIAZIONE
- NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO
- PROCEDURE DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

3.Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) nominato dall'ENTE, in linea con quanto stabilito dall'art.33 dello Statuto definito Organo di Controllo E.T.S.- A.P.S. e con la normativa in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

a. *autonomia e indipendenza*. Sono requisiti fondamentali, presuppongono che il/i membro/i dell'OdV non svolgano mansioni operative né abbiano poteri decisionali o responsabilità gestionali concernenti le attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Al fine di assicurare tali requisiti è garantita all'OdV l'indipendenza;

b. *onorabilità*. La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta da chi:

i) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;

ii) è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):

- a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;

iii) si trovi in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti all'ENTE;

c. *comprovata professionalità*. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze, che unitamente ai precedenti requisiti garantiscono l'obiettività di giudizio, sono rilevabili dal *curriculum* professionale;

d. *continuità d'azione*. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul MODELLO con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine direttamente derivanti dai vertici dell'ENTE. A tale proposito l'OdV si configura come struttura riferibile all'ENTE, alla quale non sono assegnate deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto riportato nel presente MODELLO e quanto espresso nello Statuto;

e. *disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari* necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3.2 Funzioni e Poteri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV dell'ENTE è preposto a:

1. vigilare sull'applicazione del MODELLO in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal DECRETO;
2. verificare l'efficacia del MODELLO e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di riferimento e delle violazioni al CODICE ETICO;
3. individuare e proporre ai vertici dell'ENTE aggiornamenti e modifiche al MODELLO in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni associative, affinché questi li sottopongano all'approvazione dei Consiglio Nazionale dell'ENTE.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che dovrà esplicitamente indicare la struttura, i contenuti previsti e la frequenza di trasmissione di rapporti periodici circa lo stato dell'attuazione del MODELLO nei confronti degli organi Statutari.

L'OdV dovrà, in ogni caso, riferire tempestivamente ai vertici dell'ENTE, in merito a qualsiasi violazione del MODELLO ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei DESTINATARI o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

3.3. Flussi Informativi nei confronti dell'OdV

Segnalazioni da parte di esponenti associazione o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da TERZI ed attinente all'attuazione del MODELLO nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del MODELLO o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con i principi e valori espressi dall'ENTE nel proprio CODICE ETICO;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, nel rispetto dei principi enunciati nel CODICE ETICO, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati;
- le modalità di raccolta e conservazione delle segnalazioni pervenute saranno regolamentate dall'OdV in accordo con i vertici dell'ENTE.

L'ENTE si impegna a far sì che vengano garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge) e la tutela delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV dell'ENTE le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DECRETO;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni dell'ENTE (ad es. Sicurezza, Amministrazione e Finanza, Personale, ecc.) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO e dei principi espressi nel CODICE ETICO;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Sistema di deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema di deleghe adottato dell'AZIENDA ed ogni successiva modifica allo stesso.

3.4. Nomina, Compenso e Revoca dell'OdV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA, in osservanza alle norme statutarie e del DECRETO è di diretta nomina del Consiglio Nazionale, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.
La nomina si perfeziona con la formale accettazione dell'incarico espressa dal componente dell'OdV.
Il trattamento economico dei componenti dell'OdV viene determinato dal Consiglio Nazionale contestualmente alla nomina.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA ha durata di anni 4, decorrenti dalla data di nomina effettuata dal Consiglio Nazionale dell'ENTE.
Qualora venisse a mancare anche solo uno dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 3.1 del MODELLO, il Consiglio Nazionale dell'ENTE. provvederà entro 30 giorni alla sostituzione dell'OdV.

4. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

4.1. Principi Generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del MODELLO stesso.
Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del DECRETO prevede che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal MODELLO sono assunte dall'ENTE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del MODELLO stesso possano determinare.

4.2. Sanzioni per i Lavoratori dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dal lavoratore in violazione del MODELLO e del sistema organizzativo in esso richiamato sono da considerarsi *illeciti disciplinari* ai sensi della vigente normativa che si applicano al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
Le sanzioni disciplinari introdotte ai sensi del presente MODELLO saranno pertanto applicate secondo le procedure e le graduazioni già previste dal C.C.N.L.
Pertanto l'erogazione della sanzione disciplinare, ai sensi del presente MODELLO, compete al Presidente, previo parere consultivo dell'OdV nei casi in cui ritenuto necessario. L'ENTE mette a disposizione dell'OdV i dati relativi alle procedure disciplinari espletate.
L'individuazione della relativa sanzione per il dipendente dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- intenzionalità del comportamento;
- gravità della violazione (individuata di volta in volta su criteri oggettivi quali, a titolo di esempio non esaustivo, l'entità dei danni materiali causati, la portata dei danni di immagine, l'impatto sul regolare svolgimento dei servizi, il concretizzarsi di una o più fattispecie di reato/violazioni al CODICE ETICO);
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia (tenendo conto della mansione e della condotta generalmente tenuta dal lavoratore);
- recidività dei comportamenti.

L'adozione del presente sistema disciplinare in attuazione del MODELLO dovrà essere adeguatamente comunicata a tutti i dipendenti già in forza ed esplicitamente richiamata nei futuri nuovi contratti di assunzione. L'integrazione contrattuale sarà curata dell'ENTE col supporto dell'OdV.

4.3. Misure nei confronti dei Dirigenti e degli Amministratori

In caso di violazione del MODELLO da parte di dirigenti, l'OdV informerà tempestivamente i vertici dell'ENTE.

La valutazione della condotta dei dirigenti e l'eventuale provvedimento disciplinare, ai sensi del presente MODELLO, compete al Presidente previo parere consultivo dell'OdV. Mentre la valutazione della condotta della Presidente compete al Consiglio Nazionale sempre previo parere consultivo dell'OdV.
Fatto salvo il risarcimento del danno causato, si prevedono le seguenti sanzioni, comminate tenendo conto dei principi di intenzionalità, gravità, perizia/vigilanza dovuta e recidività: **censura**, **multa**, **sospensione dal lavoroe dalla retribuzione e rescissione del rapporto contrattuale.**

In caso di violazione del MODELLO da parte degli Amministratori e/o dei Soci, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, si procederà, quindi, alla convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci per deliberare i provvedimenti che essa riterrà più opportuni.

In ogni caso la condanna per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/01, anche in assenza di conseguenze per l'ENTE,

configura una giusta causa di rescissione del contratto o di revoca del mandato.

4.4. Misure nei confronti di Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Il Presidente cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordidi *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti all'ENTE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO.

5. Diffusione e Formazione

5.1. Diffusione del MODELLO

Il MODELLO entra in vigore a decorrere dalla data di Delibera della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
A partire da tale momento devono essere rese disponibili:

- la Parte Generale e la Parte Speciale del MODELLO, sul sito internet/intranet dell'ENTE;
- le relative carte di lavoro, presso gli uffici della sede legale dell'ENTE;

In tutti i nuovi contratti di assunzione o di collaborazione è previsto l'inserimento di un'informativa relativa l'adozione del MODELLO.

5.2. Formazione dei Destinatari

Ai fini dell'attuazione del MODELLO, è prevista un'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al DECRETO ed è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della tipologia di DESTINATARI cui si rivolge e del livello di rischio dell'area in cui questi operano.
La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono, secondo quanto previsto nel Piano di Formazione annuale approvato dal Presidente

5.2.1. Soggetti con funzioni amministrative, di direzione, di rappresentanza, di gestione e controllo

I soggetti apicali con funzioni amministrative e di rappresentanza dell'ENTE sono formati in maniera approfondita sugli aspetti normativi di riferimento e hanno partecipato attivamente alla stesura del presente MODELLO. Detti soggetti provvedono al proprio continuo aggiornamento, tramite partecipazione a workshop sulla materia e monitoraggio dell'evoluzione normativa.

5.2.2 . Dipendenti/Collaboratori che operano in particolari aree di rischio

La formazione specifica dei dipendenti dovrà avvenire attraverso lo svolgimento di un seminario, nel quale verranno trattati i seguenti argomenti:

- introduzione al DECRETO ed illustrazione del CODICE ETICO aziendale;
- illustrazione del MODELLO implementato ed attuato nell'ENTE

La formazione ai dipendenti, sia obbligatoria che non, tratterà argomenti riferibili alle tematiche trattate dal DECRETO e/o dal MODELLO (a titolo di esempio non esaustivo: procedure, sicurezza sul luogo di lavoro, trattamento di dati personali, antiriciclaggio, etc) concorre anche alla formazione *ex* d.lgs. 231/2001.

5.3. Informativa a TERZI

Ogni comportamento posto in essere da TERZI in contrasto con i valori espressi nel CODICE ETICO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Presidente, o l'Ufficio da esso incaricato, curerà con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti all'ENTE dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal DECRETO. Inoltre ai fini di un'adeguata attività di informativa, l'ENTE, in stretta cooperazione con l'ORGANISMO DI VIGILANZA provvederà a curare la diffusione del contenuto del MODELLO e del CODICE ETICO.